

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERALLI, PASQUINI, GOZZINI e RASIMELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1983

Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di dare attuazione all'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, « Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ».

L'articolo 11 della suddetta legge recita: « Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarrà anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso ».

L'iniziativa parlamentare si propone in questo caso di supplire ad una carenza di proposta governativa espressamente prevista dalla legge. I senatori proponenti l'attuale disegno di legge auspicano che la loro

fatica sia di stimolo al Ministero degli affari esteri e che dalla dialettica tra Governo e Parlamento esca uno strumento valido per la cooperazione internazionale dell'Italia. Rafforza la loro fiducia la considerazione che, malgrado la scarsa attenzione prestata in passato dal Ministero degli affari esteri all'Istituto agronomico per l'oltremare, quest'ultimo è rimasto una struttura valida, dalle grandissime potenzialità, ed esprime dirigenti, tecnici, lavoratori di grande valore, che già offrono e ancor più vogliono offrire segnalati servizi ai Paesi in via di sviluppo e al prestigio internazionale del nostro Paese.

I motivi ispiratori del presente disegno di legge sono essenzialmente i seguenti:

- 1) rafforzare la capacità di ricerca e di lavoro dell'Istituto agronomico per l'oltremare, trasformandolo nel principale strumento di intervento tecnico-scientifico nel settore agricolo del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli

affari esteri e integrandolo pienamente nel Dipartimento stesso;

2) contribuire ad indirizzare verso l'aiuto allo sviluppo agricolo e rurale una parte consistente dei mezzi finanziari destinati da Parlamento e Governo all'aiuto ai Paesi in via di sviluppo. L'apprezzabile sforzo che è stato compiuto negli ultimi anni con i maggiori stanziamenti di bilancio, che rendono concreto l'impegno assunto dall'Italia nelle sedi internazionali, non deve essere più frustrato dalla incapacità a spendere tutte e bene le risorse finanziarie messe a disposizione per l'aiuto allo sviluppo;

3) il settore agricolo e alimentare è chiaramente indicato come una priorità sia dalla risoluzione del Parlamento europeo sul contributo della Comunità europea alla lotta per eliminare la fame nel mondo approvata il 18 settembre 1980, sia dalla risoluzione sulla strategia internazionale per il terzo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 3 dicembre 1980. In particolare in quest'ultima risoluzione, al paragrafo 4

del capitolo dedicato all'alimentazione e all'agricoltura, si afferma: « Ulteriori risorse dovranno essere procurate per l'adattamento e la divulgazione delle tecnologie agricole e per l'intensificazione delle ricerche su tecniche che si basino sempre meno su elementi costosi e sempre più su risorse rinnovabili. Verrà data la massima priorità al potenziamento della rete delle ricerche a livello internazionale e regionale, che comprende le istituzioni di addestramento alla ricerca, i servizi di ampliamento agricolo e lo scambio di informazioni e di esperienze rafforzando i loro legami con i sistemi nazionali di ricerca. Particolare cura verrà posta nel realizzare concretamente i risultati della ricerca al livello delle persone interessate ».

I senatori proponenti si augurano che il presente disegno di legge possa avere un rapido e felice *iter* parlamentare, con la convinzione di aver offerto un contributo modesto ma concreto all'attuazione di misure che sono da iscrivere nella lotta alla fame nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DENOMINAZIONE - COMPITI

Art. 1.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è rior-
dinato a norma della presente legge.

Art. 2.

L'Istituto agronomico per l'oltremare fa parte del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, che se ne avvale per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali.

Art. 3.

L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di consulenza e di assistenza nell'ambito delle attività del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e a favore di altri enti o persone dallo stesso indicate, di attività di studio, di ricerca e di insegnamento. Fine primario dell'attività dell'Istituto sono la diffusione e l'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero e la collaborazione tecnica internazionale, specie in favore dei Paesi in via di sviluppo, nel campo dell'agricoltura e della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.

Art. 4.

Per l'assolvimento dei suoi compiti l'Istituto:

a) propone programmi di cooperazione tecnica internazionale in campo agricolo e

partecipa alla loro attuazione; compie studi ed esegue missioni all'estero per incarico del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

b) esegue controlli tecnico-scientifici sulle attività e sui progetti affidati ad enti e privati dal Dipartimento;

c) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura, con particolare riferimento ai Paesi tropicali e subtropicali;

d) provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;

e) provvede alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici nel campo dell'attività agricola dei Paesi in via di sviluppo;

f) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario e di riunioni di orientamento e di informazione per italiani e per stranieri e concede ospitalità, nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri;

g) compie studi nelle materie di competenza del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo;

h) mantiene rapporti con gli istituti di ricerca ed insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali e di altri territori e con i tecnici agrari italiani che operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli istituti di sperimentazione agraria nazionali e con le facoltà universitarie;

i) promuove e partecipa allo svolgimento di ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;

l) funziona quale centro di assistenza tecnico-scientifica e di consulenza per i tecnici agrari italiani che operano nei Paesi agrari tropicali e subtropicali;

m) promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;

n) raccoglie, studia e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque le sue attività.

Art. 5

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei Paesi subtropicali e tropicali, in conformità alle disposizioni del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto e l'Università degli studi di Firenze promuovono accordi volti a definire forme di collaborazione didattica e di uso di strutture dell'Istituto nell'ambito dei corsi di laurea e di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale istituiti presso l'Università di Firenze.

Tali accordi possono assumere la forma di convenzioni pluriennali stipulate tra l'Istituto e l'Università ed approvate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli istituti tecnici agrari e al termine del quale verrà rilasciato un diploma riconosciuto a tutti i fini di legge.

Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è, inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, di intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti all'agricoltura tropicale e subtropicale.

CAPO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 6.

L'Istituto è diretto da un dirigente dell'Amministrazione centrale dello Stato.

A ricoprire il posto di direttore dell'Istituto può essere chiamato anche un professore ordinario titolare di un insegnamento universitario in una delle materie attinenti agli scopi istituzionali dell'Istituto stesso.

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

a) dal direttore generale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, che lo presiede;

b) dal direttore dell'Istituto;

c) da due membri designati dal Ministero degli affari esteri;

d) da un membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

f) da un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze;

h) da un membro designato dalla regione Toscana;

i) da un membro designato dal sindacato maggiormente rappresentativo;

l) da un membro eletto direttamente dal personale dell'Istituto.

Un funzionario dell'Istituto nominato dal Comitato esercita le funzioni di segretario.

I membri del Comitato, che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione delle rispettive amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art. 8.

Il Comitato si riunisce su convocazione del direttore dell'Istituto, e comunque almeno due volte all'anno, e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri e, in seconda convocazione, la presenza di almeno cinque membri.

Art. 9.

Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovrintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinché esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attività.

In particolare il direttore:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

b) ordina, nei limiti degli stanziamenti iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa deliberazione, ove prescritto, del Comitato.

Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore.

Il direttore fa parte del Comitato di cui all'articolo 10 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Art. 10.

Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 18.

Il direttore adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato per la ratifica alla prima adunanza successiva.

Art. 11.

Il direttore e il Comitato di cui all'articolo 7 sono affiancati da un Comitato scientifico con funzioni consultive, composto da otto esperti nominati:

- a) due dal Ministero degli affari esteri;
- b) due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) uno dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- e) uno dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) uno dal Consiglio universitario nazionale.

I membri del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri per la durata di 4 anni e possono essere sostituiti dalle amministrazioni, enti ed organismi, che li hanno designati, a titolo definitivo.

Il Comitato consultivo è convocato dal direttore dell'Istituto almeno tre volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato di cui all'articolo 7 ne chieda la convocazione.

CAPO III

PROVENTI E SPESE

Art. 12.

I proventi di qualsiasi specie derivanti all'Istituto in conseguenza della sua attività,

compresi gli introiti derivanti da tasse scolastiche e da eventuali contributi di amministrazioni pubbliche, soggetti privati, enti ed organizzazioni nazionali ed estere, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le spese ordinarie per il funzionamento dell'Istituto, ivi comprese quelle per la conduzione dell'Azienda agraria sperimentale, sono iscritte in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Firenze. A questo effetto, presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale, alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

Art. 14.

Il controllo sulla gestione dell'Istituto è esercitato dalla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze, la quale svolge pure il servizio di ragioneria presso l'Istituto medesimo.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali, in quanto applicabili.

Art. 15.

L'Istituto conserva in uso i capitali, l'Azienda agraria sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui è attualmente in possesso, e provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali.

Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a quella di archivista, è incaricato delle funzioni di cassiere e di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso.

Il consegnatario-cassiere è soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni centrali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni.

CAPO IV

PERSONALE

Art. 16.

Il personale di ruolo dell'Istituto è quello risultante dalla allegata tabella e fa parte dei ruoli del Ministero degli affari esteri - Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, che contestualmente sono ampliati di un pari numero di posti per ciascuna qualifica, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 17.

Il primo concorso per la copertura dei posti vacanti in organico dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà essere riservato ai dipendenti dell'Istituto agronomico per l'oltremare (IAO) attualmente fuori ruolo, i quali fino all'espletamento del predetto concorso mantengono il rapporto di impiego fuori ruolo con l'Istituto.

Art. 18.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

Art. 19.

Il maggior onere derivante dal nuovo inquadramento del personale e dall'ampliamento dei ruoli organici del Ministero degli

affari esteri, secondo le modalità previste dal precedente articolo 16, viene valutato, in ragione di anno, in lire 1 miliardo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1983, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

ORGANICO DELL'ISTITUTO
AGRONOMICO PER L'OLTREMARE*Operai*

4° livello	2
3° livello	2
2° livello	3

Commessi

3° livello	2
2° livello	6

Coadiutori tecnici

6° livello	2
5° livello	7

Coadiutori amministrativi

5° livello	3
4° livello	7

Disegnatori

6° livello	1
5° livello	1

Esperti agrari

7° livello	4
6° livello	10

Segretari e bibliotecari

7° livello	3
6° livello	2
5° livello	3

Direttori aggiunti di laboratorio

8° livello	3
7° livello	11

Dirigenti

Direttore d'Istituto	1
Vice direttore	1
Direttore di laboratorio	1

—
Totale 75